

FOGLIO INFORMATIVO

SU OPERAZIONI E SERVIZI OFFERTI AL “DEBITORE CEDUTO” A SEGUITO DI CESSIONE CONTRATTI DI CREDITO A GEST. IN.

Redatto ai sensi delle disposizioni della Banca di Italia con provvedimento del 09.02.2011 sul credito ai consumatori e Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, per la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 38 del 16.02.2011 e successive modifiche o integrazioni

Il presente “Avviso” persegue l’obiettivo, nel rispetto dell’autonomia negoziale della nostra Società, di rendere note al debitore ceduto (IN PROSIEGUO “CLIENTE” o Clientela) le informazioni sulla nostra Società Finanziaria e gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, ed espone in forma sintetica i diritti e gli strumenti di tutela della clientela in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari previsti dal Testo Unico Bancario (T.U. D.Lgs. 385/1993) e dalla relativa normativa di attuazione.

Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.

Sezione 1 - Informazioni su GEST. IN. S.p.A.

La **GEST. IN. S.p.A.** è un intermediario finanziario con sede legale e amministrativa in Torino (TO), Corso Tassoni 31/a - 10143, capitale sociale € 2.000.000,00 i.v.; R.E.A. di Torino n.703729; Codice fiscale/partita iva 05351700017; Intermediario Finanziario iscritto all’albo unico ex 106 TUB n. 00177 sottoposto a Vigilanza di Banca d’Italia; Tel 011-74.12.866/011-74.95.278, Fax 011-74.19.839; indirizzo di posta elettronica: info@gestinspa.it

Si segnala preliminarmente che GEST. IN. S.p.A. è una società finanziaria specializzata nell’acquisto, gestione di crediti *non performing* da istituzioni bancarie, finanziarie, società industriali, commerciali e privati.

Sezione 2 – Caratteristiche e rischi tipici dell’operazione

Descrizione dell’Operazione

La cessione del credito è un negozio dispositivo con cui si trasmette un diritto ad un altro soggetto che subentra nel rapporto obbligatorio; in forza di esso avviene una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato attivo.

La GEST. IN. SpA in qualità di Cessionario ha acquistato pro soluto, a titolo definitivo, i crediti originariamente vantati dal Cedente nei confronti del debitore ceduto subentrando nei diritti di riscossione delle somme dovute, implicando l’acquisto dell’intera posizione soggettiva che faceva capo al dante causa con tutte le pattuizioni contrattuali e convenzionali inerenti, nonché tutte le garanzie reali e/o personali sottostanti che le assistono per capitale, spese ed interessi maturati o maturandi. In tale operazione di factoring pro soluto, il Cedente ha garantito l’esistenza dei crediti ceduti. In conseguenza della cessione del credito il debitore, per estinguere la propria obbligazione deve effettuare il pagamento esclusivamente al cessionario, ogni altro pagamento sarà ritenuto come non avvenuto.

Per quanto concerne l’individuazione dei clienti la GEST. IN. SpA si è attenuta alla definizione del cliente data dalla normativa di Banca d’Italia che lo identifica in qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione dei servizi bancari e finanziari; nelle operazioni di factoring si considera cliente il cedente ossia coloro che cedono i crediti, nonché il debitore ceduto con cui il cessionario abbia convenuto la concessione di una dilazione di pagamento; sono dunque da considerare “clienti”, i debitori con cui la nostra Società abbia convenuto un piano di rientro.

Rischi a carico del cliente

Sono a carico del Cliente i rischi delle azioni legali promosse dalla GEST. IN. verso il debitore ceduto stesso e/o suoi garanti, nonché eventuali azioni revocatorie fallimentari promosse dagli organi delle procedure concorsuali cui sono assoggettati i debitori ceduti e/o loro garanti.

Gli interessi sono dovuti di diritto, in ragione del tasso legale, dal momento della scadenza del credito e se il credito è liquido, cioè se è determinato nel suo ammontare (cosiddetti interessi corrispettivi). In caso diverso gli interessi sono dovuti dal momento della costituzione in mora del debitore (art. 1224 c.c.).

GEST. IN., attenendosi alle pattuizioni contrattuali e convenzionali relative al credito ceduto, potrà applicare gli interessi di mora convenzionali che avrebbe potuto applicare il soggetto cedente senza restrizione alcuna.

Sezione 3 – Condizioni economiche del servizio e dell'operazione

Nessuna.

E' previsto esclusivamente il pagamento a GEST. IN. del corrispettivo intendendosi per tale il pagamento effettuato dal Debitore Ceduto al Cessionario del valore nominale del credito oggetto di cessione, comprensivo delle spese e degli interessi maturati o maturandi applicati all'origine dal Cedente.

Solo in caso di ulteriore ritardato pagamento dalla nostra messa in mora possono essere calcolati degli interessi legali esposti sotto forma di Dietimi – anche pre-calcolati – da corrispondere in sede di pagamento dei crediti contro rilascio di documenti. La misura del tasso degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata facoltativamente anno per anno dal Ministro del Tesoro, che provvede con decreto. Sempre l'art. 1284 c.c. prevede che, in caso il Ministro del Tesoro non provveda entro il 15 dicembre, il tasso dell'interesse legale rimane invariato per l'anno successivo. La capitalizzazione infrannuale degli interessi è prevista solo in caso di dilazione.

Sezione 4 - Reclami

Reclami

Ogni cliente può rivolgersi per eventuali reclami all'intermediario cessionario.

Il reclamo va presentato e inviato all'Ufficio Gestione Reclami della GEST. IN. S.p.A (indirizzati a: Ufficio Gestione Reclami – Corso A. Tassoni n. 31/a – 10143 Torino (TO) o, in via telematica, all'indirizzo ufficio.reclami@gestinspa.it) che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ai sensi dell'articolo 128-bis del T.U. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere alla GEST. IN. S.p.A..

Foro convenzionale

Per qualunque controversia dovesse sorgere sulla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e delle conseguenti cessioni di credito, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Torino (TO).

Legenda esplicativa delle principali nozioni riportate nel presente foglio informativo

- **Cessione:** il negozio giuridico mediante il quale il Cedente trasferisce ad un Cessionario i propri crediti come sopra definiti; alla cessione si applicano gli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile.
- **Debitore:** la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Cedente, oggi a GEST. IN., il pagamento di uno o più crediti.
- **Credito:** i crediti pecuniari vantati originariamente dal Cedente, e quindi le somme che oggi da GEST. IN. ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi.
- **Capitalizzazione:** liquidazione dei conti (interessi e spese) che avviene con cadenza periodica in corso d'anno.
- **Dietimi:** interessi di ritardato pagamento – anche pre-calcolati – senza capitalizzazione periodica.
- **Interessi di dilazione:** corrispettivo periodico dovuto dal Cliente a GEST. IN. a fronte della dilazione di pagamento accordata da GEST. IN. rispetto ai termini previsti in fattura.
- **Interessi di ritardato pagamento:** corrispettivo dovuto dal Cliente a GEST. IN. a fronte del ritardato pagamento delle fatture rispetto alla scadenza prevista in fattura e/o rispetto alla nuova scadenza riveniente dalla ulteriore dilazione di pagamento concessa da GEST. IN. al Cliente.
- **R.I.D., RLBA., MAV:** mezzi elettronici di pagamento.